



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DI UN'AREA PER STAZIONAMENTO DI UN IMPIANTO TLC CON FUNZIONE DI TORRE FARO TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA SOCIETA' ILIAD ITALIA SPA	<i>Nr. Progr.</i>	112
	<i>Data</i>	14/09/2021
	<i>Seduta NR.</i>	36

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SALA CONSILIARE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DI UN'AREA
PER STAZIONAMENTO DI UN IMPIANTO TLC CON FUNZIONE DI TORRE FARO TRA IL
COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA SOCIETA' ILIAD ITALIA SPA

LA GIUNTA COMUNALE

Sulla relazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Rigioli;

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 201 del 08.04.2021 con oggetto: "Approvazione avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici a cui assegnare con contratto di concessione d'uso aree di proprietà comunale da destinare a apparati radio base di telefonia mobile" tra le quali l'area denominata C, distinta al Catasto terreni al Foglio 24 Mappale 416 (parte);

Atteso che in data 18.05.2021 è pervenuta al protocollo comunale al n. 12164 manifestazione di interesse per l'Area "C" sopra citata da parte della Società Iliad Italia Spa;

Visto l'allegato schema di convenzione per la concessione d'uso dell'area denominata "C" - Area parcheggio pubblico adiacente il Cimitero del capoluogo distinta al catasto terreni al Foglio 24 Mappale 416 (parte) - per l'installazione di impianti di TLC con funzione di torre faro dotata di corpi illuminanti, che prevede un canone annuo di € 10.000,00 e una durata di anni 9 (nove) dalla data di sottoscrizione, rinnovabili, ponendo a carico del concessionario i costi realizzativi dell'infrastruttura, la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, attrezzata all'interno di un'area apparati a terra, recintata e protetta;

Ritenuto di approvare l'allegato schema di convenzione per la concessione d'uso dell'area meglio identificata nell'allegata planimetria, per la quale la società concessionaria ha comunicato il proprio assenso;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 04.05.2021 con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva dei capitoli di bilancio per la gestione dell'esercizio dell'anno 2021;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di assegnare in uso, per la durata di anni nove, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, l'area distinta al catasto terreni al Foglio 24 Mappale 416 (parte), meglio identificata nella allegata planimetria, alla Società Iliad Italia Spa;

- 2) Di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato schema di convenzione per la concessione d'uso dell'area denominata "C" - Area parcheggio pubblico adiacente il Cimitero del capoluogo - per l'installazione di impianti di TLC con funzione di torre faro dotata di corpi illuminanti;
- 3) Di dare atto che l'importo di euro 10.000,00, relativo al canone annuo, da corrispondersi in rate semestrali anticipate, sarà accertato al cap. 1730 Nuovo Ordinamento E 3.01.03.01.003 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, con apposito atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- 4) Di dare atto che gli interventi di cui sopra ricadono su aree di proprietà Comunale e che pertanto gli stessi non comportano l'avvio di procedure espropriative o occupazioni di urgenza;
- 5) Di demandare al Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare gli adempimenti conseguenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^a comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegati:

- 1) Schema di convenzione per la concessione d'uso;
- 2) Planimetria dell'area;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 112 DEL 14/09/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **112** del **14/09/2021**

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DI UN'AREA PER STAZIONAMENTO DI UN IMPIANTO TLC CON FUNZIONE DI TORRE FARO TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA SOCIETA' ILIAD ITALIA SPA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 09/09/2021

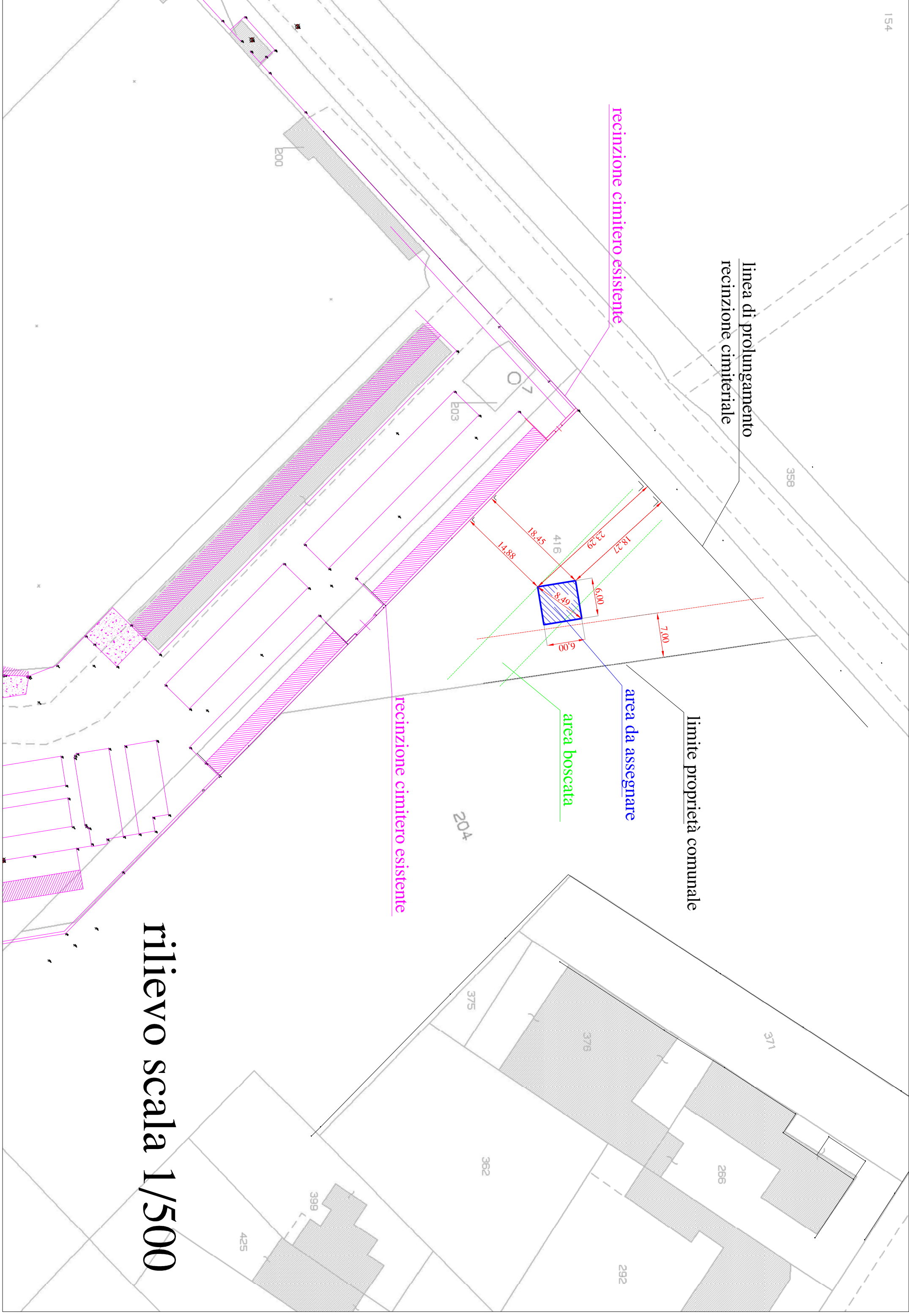
IL RESPONSABILE DI AREA
Arch. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 09/09/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI



rilievo scala 1/500

CONVENZIONE DI CONCESSIONE D'USO DI UN'AREA PER STAZIONAMENTO DI UN IMPIANTO TLC CON FUNZIONE DI TORRE FARO

1

L'anno duemilaventuno, il giorno _____, del mese di _____, presso la residenza comunale, Piazza A. Diaz, civico n. 1

Avanti a me Dott. Giacinto Sarnelli Segretario del Comune di Busto Garolfo (MI) autorizzato a rogare, nell'interesse comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

Tra

L'Arch. _____ Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Busto Garolfo, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Busto Garolfo, C.F. e P.I. 00873100150, in virtù del Decreto Sindacale n. 25 del 27 luglio 2021

di seguito nel presente atto denominato come **"Concedente"**

e

ILIAD ITALIA S.P.A., con sede legale in Milano, Viale Francesco Restelli 1A, 20124 C.F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 13970161009, MI - 2126511 in persona del Sig. Francesco Ruocco, domiciliato ai fini dell'incarico presso la Sede Legale, munito dei necessari poteri in forza di Procura Speciale rilasciata dal notaio Laura Cavallotti in data 08/05/2019 Rep. n. 33887/11168 registrata in data 21/05/2019 al n. 20040 serie 1Te modificata con Atto del Notaio Paolo Cerasi, rep n. 9367/4571, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data 22/09/2020 n. 17392 serie 1T

in seguito indicata come **"Iliad"** o **"Concessionaria"**

Di seguito congiuntamente denominate **"le Parti"**.

PREMESSE

- a. Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 201 del 08.04.2021 con oggetto: "Approvazione avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici a cui assegnare con contratto di concessione d'uso aree di proprietà comunale da destinare a apparati radio base di telefonia mobile" tra le quali l'area denominata C, distinta al Catasto terreni al Foglio 24 Mappale 416 (parte) .
- b. In data 18.05.2021 è pervenuta al protocollo comunale al n. 12164 manifestazione di interesse di Iliad Italia Spa.
- c. Con atto di deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____.2021 con oggetto: "Approvazione dello schema di convenzione di concessione d'uso di area di proprietà comunale destinata all'installazione di impianti radio base di telefonia mobile tra il Comune di Busto Garolfo e Iliad Italia Spa" ed è stata individuata la Società Iliad Italia Spa quale Concessionaria dell'area sopra specificata.
- d. La Concessionaria è una società che svolge l'attività di realizzazione e fornitura di una rete di trasmissione radiomobile ad uso pubblico.
- e. A tal fine, la Concessionaria ha contattato la Concedente per definire i termini e le condizioni per l'installazione, gestione e utilizzo di apparati e impianti tecnici e trasmissivi all'interno dell'immobile/terreno della Locatrice.
- f. La presente convenzione di concessione d'uso e i relativi allegati, unitamente alle Premesse che ne costituiscono parte integrante, costituiscono il contratto concessione d'uso (di seguito **"Contratto di Concessione d'uso"**).

- g. La concessione d'uso definisce i termini e le condizioni in base alle quali la Concedente concede in uso alla Concessionaria la *porzione di terreno*, come descritto al successivo Articolo 1, al fine di permettere alla Concessionaria di installare, gestire e utilizzare gli Impianti Tecnici, anche adattandoli per apportare modifiche alla propria rete mobile, in particolare al fine di gestire nuove frequenze, essendo questa una previsione essenziale per la Concessionaria ai fini della stipula del presente contratto.
- h. In tale contesto, la Concedente concede a la Concessionaria l'accesso agli spazi locati, per consentirle di svolgere i collaudi e i test di trasmissione al fine di installare gli Impianti Tecnici.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE D'USO

La Concedente nella sua qualità di proprietaria conferisce la concessione d'uso alla Concessionaria, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno sita in Busto Garolfo, area ricompresa nel parcheggio pubblico adiacente al Cimitero del capoluogo, distinta nel Catasto terreni al Foglio 24 Mappale 416 (parte), il tutto, per complessivi mq 36 circa, come risulta dall'allegata planimetria (**Allegato 1**), affinché la Concessionaria possa svolgere la propria attività di gestione di reti e fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche e, in particolare, installare, gestire e utilizzare gli Impianti Tecnici dotati di corpi illuminanti con funzioni di torre faro e il servizio di video sorveglianza del Comune di Busto Garolfo.

ART. 2 - DURATA E RECESSO

- 1. Il Contratto di Concessione d'uso è concesso e accettato per un periodo di anni 9 (nove) interi e consecutivi dalla data di sottoscrizione.
- 2. L'eventuale rinnovo dovrà essere autorizzato dalla Concedente: rinuncia sin da ora al diritto di negare il primo rinnovo del presente Contratto di concessione d'uso. In ogni caso, e salvo quanto previsto all'Articolo 3 del presente contratto, non sarà possibile procedere al rinnovo nel caso in cui la Concessionaria non fosse titolare di un'autorizzazione che le consenta di installare e utilizzare gli Impianti Tecnici.
- 3. La Concessionaria avrà in ogni caso il diritto di recedere dal Contratto di concessione d'uso in qualsiasi momento, con un preavviso minimo di sei (6) mesi, da notificarsi alla Concedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

- 1. La Concessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese ad ottenere le autorizzazioni amministrative e regolamentari necessarie per gestire la propria rete o per installare e gestire i propri Impianti Tecnici.
- 2. Qualora le Pubbliche Autorità competenti, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, non rilasciassero le necessarie autorizzazioni che legittimano l'installazione degli Impianti Tecnici ed il loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare, la Concessionaria avrà facoltà di considerare come risolto il Contratto di concessione d'uso a far data dalla sua conclusione e quindi con efficacia retroattiva.
- 3. La Concedente autorizza espressamente la Concessionaria a presentare e depositare ogni documento e/o istanza al fine di ottenere qualunque autorizzazione necessaria per l'installazione e la gestione e la modifica degli Impianti Tecnici.

ART. 4 - CANONE - DECORRENZA PAGAMENTI - INDICIZZAZIONE

- 1. Il canone di Concessione annuo ("**Canone**") è pari all'importo totale specificato qui di seguito:

Importo in cifre	€ 10.000,00
------------------	--------------------

Contratto di Concessione d'uso_ Iliad Italia S.p.A.	[...]
---	-------

**CONVENZIONE DI CONCESSIONE D'USO DI UN'AREA PER STAZIONAMENTO DI UN IMPIANTO TLC CON FUNZIONE
DI TORRE FARO**

3

Importo in lettere	diecimila euro
Debito IVA	€ 10.000,00 + IVA al tasso in vigore

2. Il Canone è comprensivo delle spese generali ed oneri accessori e al lordo di eventuali ritenute di legge ed è da intendersi dovuto a titolo di corrispettivo per l'occupazione o l'utilizzo di tutti gli spazi necessari alla realizzazione, gestione, manutenzione e innovazione degli Impianti Tecnici, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio della Locatrice, il passaggio di cavidotti interrati e l'utilizzo del percorso di accesso anche carrabile a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere gli Impianti Tecnici, e dagli Impianti Tecnici stessi al sistema di antenne.
3. Il Canone sarà corrisposto convenzionalmente in rate semestrali anticipate. Il canone sarà corrisposto mediante bonifico bancario sull'IBAN: IT03G0840432690000000000048 intestato a Comune di Busto Garolfo. La Locatrice accetta espressamente che ciascun pagamento effettuato sul suddetto conto libererà, ai sensi dell'Art. 1292 c.c. la Concessionaria nei confronti di tutti i creditori. Qualsiasi successiva variazione dell'IBAN di accredito dei canoni dovrà essere comunicato alla Concessionaria per iscritto e sottoscritto dalla Concedente.
4. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del Canone avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio lavori, che sarà comunicata per iscritto dalla Concessionaria alla Concedente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
5. La Concessionaria si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla concedente con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.
6. Le Parti espressamente convengono che la Concedente non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
7. Tutte le spese concesse e/o derivanti dal presente contratto sono a carico della Concessionaria.
8. Il Canone sarà indicizzato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il 1° gennaio di ogni anno immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della Locazione, la variazione del Canone iniziale sarà pari alla variazione rilevata tra l'ultimo indice pubblicato a quella data e l'ultimo indice pubblicato alla data di efficacia del Contratto di concessione d'uso. Il 1° gennaio degli anni successivi, la variazione del Canone sarà pari alla variazione rilevata tra l'ultimo indice pubblicato a quella data e l'indice per lo stesso trimestre dell'anno precedente. Nel caso in cui l'indice scelto non fosse più pubblicato o non potesse essere applicato per qualsivoglia ragione, l'aggiornamento sarà effettuato in base all'indice sostitutivo pubblicato a quella data. Nel caso in cui non fosse pubblicato alcun indice sostitutivo, le Parti convengono di sostituirlo con un indice scelto di mutuo accordo. In ogni caso l'adeguamento previsto dall'indice Istat o da altro indice sostitutivo dovrà essere calcolato nella misura percentuale massima consentita dall'art. 24 della L.392/78 o inferiore qualora dovesse comportare un aumento superiore al 2% del canone annuo.
9. La Concedente dovrà inviare le proprie fatture mediante trasmissione al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI) al Codice Destinatario della Concessionaria X46AXNR entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente il periodo contrattuale di riferimento. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 60 giorni fine mese dalla data di ricezione delle fatture.
10. In caso di mancata emissione della fattura e contemporanea trasmissione allo SDI da parte della Concedente entro quattro mesi dalla scadenza prevista al precedente comma, la stessa autorizza espressamente la Concessionaria a porre in essere gli adempimenti fiscali previsti dall'art. 6, comma 8, lettera a) del Decreto legislativo 471/1997 entro i successivi 30 giorni, mediante emissione e trasmissione di un'autofattura (recante le indicazioni di cui all'art. 21, DPR 633/1972) allo SDI con copia da inviare al Concedente, unitamente al versamento dell'imposta dovuta. In caso di ricevimento da parte della Concessionaria di fattura irregolare emessa dalla Concedente, la stessa autorizza espressamente la Concessionaria a porre in essere gli

adempimenti fiscali previsti dall'art. 6, comma 8, lettera b) del Decreto legislativo 471/1997 entro 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare. La fattura irregolare sarà integrata da un documento (autofattura, recante le indicazioni di cui all'art. 21, DPR 633/1972), trasmesso allo SDI con copia da inviare al locatore, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

11. E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente contratto, senza preventiva approvazione scritta da parte della Concessionaria. In assenza della suddetta approvazione scritta, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Concedente neanche a scopo di garanzia, né tantomeno posso essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all'incasso.

ART. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA CONCEDENTE

1. La Concedente acconsente che la Concessionaria installi gli Impianti Tecnici o provveda affinché gli stessi siano installati da terzi dalla stessa incaricati.
2. La Concedente autorizza la Concessionaria a effettuare, a spese di quest'ultima, gli allacciamenti necessari per il funzionamento degli Impianti Tecnici, e si impegna, in particolare, a sottoscrivere l'eventuale contratto di servitù di passaggio di cui il fornitore di energia competente e/o l'eventuale fornitore di fibra dovesse domandare la stipula per l'allacciamento degli impianti della Concessionaria alla rete. L'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli Impianti Tecnici, nonché i corrispettivi per servizi di telecomunicazioni, saranno a carico della Concessionaria che, per quanto necessario, dovrà stipulare tutti i necessari contratti di fornitura.
3. Per consentire l'installazione, la manutenzione, l'utilizzo e l'aggiornamento degli Impianti Tecnici, la Concessionaria, il suo personale autorizzato e i terzi da essa incaricati avranno accesso all'Immobile con tutti i mezzi necessari ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette (24/7), per tutta la durata del Contratto di Concessione d'uso. A tal fine, la Concedente dovrà, per quanto necessario, fornire alla Concessionaria tutti i mezzi incluse le relative chiavi, per la custodia delle quali La Concessionaria provvederà se necessario all'installazione di un key box all'ingresso dell'area locata o della proprietà della Concedente per accedere agli Impianti Tecnici all'interno dell'immobile, come verrà concordato dalle Parti successivamente.
4. Su richiesta della Concessionaria, la Concedente dovrà fornire tutte le informazioni e tutta la documentazione in suo possesso di cui la Concessionaria necessiti per poter provvedere all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie perché la Concessionaria possa installare e utilizzare gli Impianti Tecnici.

ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

1. La Concessionaria e/o i suoi incaricati dovranno installare gli Impianti Tecnici nel pieno rispetto degli standard tecnici e di settore. La Concessionaria si impegna a rispettare tutti i limiti di trasmissioni radio definiti dalle leggi vigenti o future.
2. La Concessionaria e/o i suoi incaricati avranno accesso al sistema di cablaggio, ai cavi, alle linee e agli impianti elettrici e ai conduttori di messa a terra già esistenti. Al fine di rendere possibile l'entrata in servizio e l'utilizzo degli Impianti Tecnici installati nonché per collegarli alla rete di telefonia, la Concessionaria e/o i suoi incaricati potranno installare nuovi cavi e utilizzare tutti i mezzi tecnici necessari, ivi inclusi i collegamenti radio.
3. La Concessionaria e/o i suoi incaricati potranno apportare le modifiche e/o gli adattamenti che riterranno necessari ai propri Impianti Tecnici, in conformità ai relativi requisiti tecnici, agli standard di settore, nei limiti delle autorizzazioni rilasciate alla Concessionaria e degli standard a cui essa è vincolata, in particolare in termini di sicurezza e trasmissioni radio.
4. La Concessionaria dovrà garantire che i propri Impianti Tecnici funzionino sempre in conformità alla vigente normativa, con particolare riferimento agli obblighi di salute e sicurezza. In caso di modifiche alla normativa e

nel caso in cui sia impossibile per La Concessionaria conformarsi alle stesse entro i termini di legge, la Concessionaria potrà sospendere le trasmissioni dagli Impianti Tecnici in questione finché gli stessi non siano adeguati alla nuova normativa.

5. La Concessionaria provvederà a installare sulla struttura i proiettori per l'illuminazione dell'area sottostante destinata a parcheggio come richiesto dalla concedente in fase di pubblicazione della manifestazione di interesse e come meglio specificati nella relazione del progetto esecutivo approvato dalla stessa. I costi di installazione saranno a carico della Concessionaria mentre i consumi saranno a carico della concedente.

ART. 7 - PRESENZA DI ALTRI OPERATORI

1. Durante il periodo di validità del presente contratto di concessione d'uso, prima di autorizzare un altro operatore a installare propri impianti di telecomunicazioni su altre porzioni del terreno meglio definito all'Articolo 1 del presente contratto, la concedente si impegna a provvedere affinché tale operatore svolga, a proprie spese, studi di compatibilità tecnica e funzionale degli impianti da installare con gli Impianti Tecnici esistenti della Concessionaria, affinché il pieno ed efficiente utilizzo di questi ultimi non sia in alcun modo pregiudicato, pena riduzione del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli impianti e salva la facoltà della Concessionaria di risolvere immediatamente il Contratto di concessione d'uso dandone comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

ART. 8 - ASSICURAZIONE

1. La Concessionaria dovrà stipulare con una o più primarie compagnie assicurative e mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto di concessione d'uso, una o più polizze assicurative contro tutti i rischi connessi con l'esecuzione ad opera di quella Parte dei propri obblighi previsti nel Contratto di concessione d'uso e dovrà fornire alla concedente i relativi certificati assicurativi a prima richiesta.
2. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 1229 del Codice Civile, la Concessionaria sarà esclusivamente responsabile per danni personali e a cose che siano ad essa direttamente imputabili. Al riguardo, la Concessionaria sarà responsabile per i danni direttamente ed esclusivamente causati dai propri Impianti Tecnici. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 1229 del Codice Civile, nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti e/o non personali e, in particolare, per perdite di profitto o lucro cessante, perdite d'esercizio, danni all'immagine o alla reputazione o perdite di clientela, perdite commerciali o economiche e qualunque altro danno patrimoniale.
3. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 1229 del Codice Civile, la responsabilità massima complessiva di ciascuna Parte per tutta la durata del Contratto di concessione d'uso non potrà superare l'importo annuo del canone definito all'Articolo 4, salvo in caso di danni personali.

ART. 9 - RESTITUZIONE E RECUPERO IMPIANTI TECNICI

1. Alla cessazione del Contratto di Concessione d'uso per qualsivoglia ragione, la Concessionaria dovrà recuperare tutti gli Impianti Tecnici e manufatti che ha installato nell'area soggetta a concessione d'uso, e dovrà restituire gli spazi soggetti a concessione d'uso nello stato originale entro sei mesi dalla cessazione del Contratto di concessione d'uso.

ART. 10 - CESSIONE DELL'IMMOBILE

1. Il Contratto di Concessione d'uso sarà efficace nei confronti di eventuali acquirenti dell'area concessa ai sensi dell'Articolo 1599 del Codice Civile.
2. La Concedente si impegna a comunicare a tali eventuali acquirenti l'esistenza del Contratto di Concessione d'uso e i relativi termini e condizioni nella documentazione relativa alla cessione dell'Immobile, rimanendo

inteso che l'acquirente dell'Immobile subentrerà nel Contratto di concessione d'uso ai medesimi termini e condizioni.

3. La Concedente ove intenda alienare il terreno del Contratto di Concessione d'uso si obbliga a comunicarlo alla Concessionaria con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario.
4. La comunicazione dovrà contenere:
 - a. il corrispettivo;
 - b. le altre condizioni concernenti la compravendita;
 - c. l'invito ad esercitare la prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate;
 - d. l'avviso che, nel caso di esercizio della prelazione, il versamento del prezzo di acquisto, dovrà essere effettuato entro il termine di 90 giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della medesima comunicazione.

ART. 11 - RISOLUZIONE

1. Il Contratto di Concessione d'uso potrà essere risolto su iniziativa della Concedente:
 - in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze pattuite, previa notifica alla Concessionaria di formale sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, rimasto senza seguito per almeno tre (3) mesi;
2. Il Contratto di Concessione d'uso potrà essere risolto su iniziativa della Concessionaria, nei seguenti casi:
 - a. revoca o annullamento delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'attività della Concessionaria e/o per l'installazione e l'esercizio degli Impianti Tecnici. In tal caso la Concessionaria dovrà comunicare alla Concedente l'avvenuto evento. Il Contratto di concessione d'uso sarà risolto automaticamente con effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione;
 - b. La Concessionaria fosse tenuta a rimuovere gli Impianti Tecnici a seguito di un provvedimento emesso da un'Autorità giudiziaria;
 - c. annullamento, con sentenza definitiva emessa da un'Autorità giudiziaria, delle autorizzazioni ai sensi delle quali la Concessionaria ha il diritto di utilizzare le frequenze necessarie per costituire e gestire una rete di trasmissione radiomobile ad uso pubblico;
 - d. le trasmissioni radio della Concessionaria fossero pregiudicate da interferenze;
 - e. una modifica dell'architettura della rete gestita dalla Concessionaria o uno sviluppo tecnologico che porti a una modifica della stessa rete;
 - f. nei casi indicati agli Articoli 3.2 e 7.1.
 - g. in caso di violazione di uno degli obblighi previsti all'articolo 5 decorsi due (2) mesi dalla data di presentazione per la consegna di una diffida formale notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, rimasta senza effetto.
3. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 3, nei casi indicati sopra alle lettere a), b), c), f) e g), la risoluzione potrà avere efficacia senza alcun termine di preavviso; nei casi d) ed e), La Concessionaria dovrà rispettare il termine di preavviso di tre (3) mesi. Resta valido quanto previsto all'Articolo 2.3 secondo cui la Concessionaria avrà in ogni caso il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto di concessione d'uso, con un preavviso di 6 (sei) mesi, da notificarsi alla Concedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

ART. 12- RISERVATEZZA

1. Ciascuna delle Parti dovrà garantire la riservatezza dei documenti e delle informazioni di qualunque tipo di cui la stessa venga a conoscenza nell'ambito del Contratto di concessione d'uso, e che l'altra Parte indichi come "riservati" con apposita descrizione, o di documenti o informazioni la cui divulgazione causerebbe pregiudizio a tale Parte, in particolare di natura finanziaria, strategica o di immagine. Al riguardo, ciascuna delle Parti dovrà utilizzare le informazioni riservate unicamente ai fini dell'esecuzione del Contratto di concessione d'uso.
2. La Concessionaria avrà il diritto di comunicare le informazioni riservate all'interno del proprio gruppo societario, restando inteso che la Concessionaria dovrà garantire che gli obblighi previsti nel presente articolo siano rispettati anche da parte della società del proprio gruppo che potrebbero ricevere le informazioni riservate. Il presente obbligo di riservatezza rimarrà valido per un periodo di trentasei (36) mesi successivamente alla cessazione del Contratto di concessione d'uso, a prescindere dalla ragione della cessazione della stessa. La Concedente dovrà astenersi dall'utilizzare la denominazione e i marchi della Concessionaria, anche menzionandoli quale credenziale aziendale, senza il previo consenso espresso della Concessionaria. Ciascuna delle Parti garantisce che i propri dipendenti ed eventuali sub-appaltatori, nel caso in cui sia consentito il sub-appalto, rispetteranno il presente obbligo di riservatezza.

ART. 12 bis LEGALITÀ E TRASPARENZA

1. Ciascuna Parte dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "**Decreto**") e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare: le violazioni della richiamata normativa e delle normative e delle best practice rilevanti in materia di prevenzione della corruzione a cui le Parti risultano essere soggette, nonché del piano anticorruzione approvato con delibera di c.c. n. ____ del ____.
2. Ciascuna Parte dichiara e garantisce:
 - a. di astenersi dall'offrire, promettere o pagare (direttamente o indirettamente) o autorizzare l'offerta o il pagamento di denaro, o la corresponsione di alcun bene di valore o intraprendere azioni volte a esercitare un'influenza illecita su pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o comunque soggetti in senso lato riconducibili alla Pubblica Amministrazione al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio;
 - b. di non avere (direttamente o indirettamente) mai offerto, pagato, o autorizzato l'offerta o il pagamento di denaro, o la corresponsione di alcun bene di valore o intrapreso azioni volte a esercitare un'influenza illecita su funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio o comunque soggetti in senso lato riconducibili alla Pubblica Amministrazione.
3. La Concessionaria dichiara altresì: (i) di non aver riportato alcuna condanna, anche non passata in giudicato, ai sensi del Decreto e di non aver subito l'applicazione di alcuna misura cautelare; (ii) che nessun procedimento è pendente a proprio carico ai sensi del Decreto né a carico dei propri amministratori, dirigenti, responsabili, preposti e/o collaboratori in genere in relazione a qualsiasi violazione che possa comportare una responsabilità ai sensi di tale normativa. La Concessionaria si impegna, in caso di apertura di procedimento ai sensi del Decreto, a darne immediata comunicazione per iscritto all'altra Parte la quale si riserva sin da ora la facoltà di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1453 c.c..
4. La violazione delle citate disposizioni viene ritenuta inadempimento contrattuale e ciascuna Parte, nei casi valutati di maggior gravità, si riserva sin da ora di risolvere il rapporto in essere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. con, altresì, possibilità di richiedere il ristoro di ogni eventuale danno patito e patiendo di natura patrimoniale e non come conseguenza di tale condotta.

ART. 13 - CAMBIO DI CONTROLLO

1. Nel caso in cui un soggetto terzo assuma direttamente o indirettamente il controllo della Concessionaria, ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile, tale Parte rimarrà vincolata al rispetto di tutti i suoi diritti ed obblighi previsti nel presente Contratto di concessione d'uso.

2. Inoltre, in caso di fusione, scissione o conferimento parziale delle attività di una Parte, i diritti e gli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto di concessione d'uso saranno trasferiti interamente alla società incorporante, alla nuova società o a qualunque altro soggetto che sia il successore dei diritti di quella Parte.
3. La Concedente coinvolta in una fusione, scissione o altro conferimento parziale dovrà informarne la Concessionaria entro quindici (15) giorni dal perfezionamento di tale operazione.

ART. 14 - SUBLOCAZIONE - CESSIONE

1. La Concessionaria è autorizzata a concedere in sub-locazione una o più parti dell'impianto. A tal fine, la Concessionaria dovrà comunicare alla Concedente l'avvenuta concessione in sub-locazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
2. La Concedente potrà autorizzare, in forma scritta, la Concessionaria a cedere il presente Contratto di concessione d'uso. A tal fine, la Concessionaria dovrà comunicare alla Concedente l'avvenuta cessione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

ART. 15 - REGISTRAZIONE - DOMICILI CONTRATTUALI - FORO COMPETENTE

1. Le spese di registrazione del presente Contratto di concessione d'uso saranno sostenute dalla Concessionaria. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Concessionaria.
2. Il Contratto di Concessione d'uso è regolato dal diritto italiano. Qualsiasi controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Busto Arsizio. Tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del presente Contratto di Concessione d'uso che non fossero definite in via amichevole entro il termine di un mese dovranno essere rimesse alla competenza esclusiva del foro competente indicato sopra. La Concessione è soggetta, in ogni caso, alle disposizioni del Codice Civile.
3. A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio :

La Concedente: in Comune di Busto Garolfo - Piazza Diaz n. 1 - pec: protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it.

La Concessionaria: in Milano, Viale Francesco Restelli 1A, 20124 – pecmail: rental.iliaditalia@legalmail.it - Codice SDI: **X46AXNR**

Ciascuna Parte dovrà informare l'altra Parte di qualunque modifica del proprio domicilio.

ART. 16 – GARANZIE CONTRATTUALI

A garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi contenuti nella presente convenzione, il concessionario rilascia al concedente, garanzia bancaria n. _____ emessa in data _____.2021 da _____, agenzia di _____, per un massimale di garanzia di € 20.000,00= (ventimilaeuro).

In considerazione che tale garanzia ha scadenza il _____.____ il Concessionario si impegna a rinnovare tale garanzia prima della sua scadenza e fino alla scadenza della presente Convenzione con obbligo di trasmettere a questo Ente, anche a mezzo fax copia della nuova polizza.

In caso contrario la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, su semplice dichiarazione in tal senso da parte del Comune concedente.

Il concessionario si obbliga pertanto ad aggiornare, alla scadenza sopraindicata, la garanzia fideiussoria bancaria, pena la risoluzione della presente convenzione. Tale garanzia fideiussoria sarà restituita al termine della concessione, sempreché siano state rispettate tutte

le obbligazioni assunte con la presente convenzione e che gli spazi concessi vengano ripristinati nello stato in cui sono stati consegnati, fatto salvo quanto previsto agli artt. 2 e 6.

Ciascuna Parte dovrà informare l'altra Parte di qualunque modifica del proprio domicilio.

ART. 17 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano, ciascuna per le attività di propria competenza, al rispetto della normativa vigente *ratione temporis* in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., nonché le norme del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Nel caso in cui una previsione del Contratto di concessione d'uso fosse dichiarata nulla o inefficace da una competente autorità, giudiziaria o amministrativa, tale previsione dovrà considerarsi esclusa dal Contratto di concessione d'uso. Le altre previsioni rimarranno invece pienamente efficaci.
2. Qualunque avviso, richiesta, certificazione e comunicazione notificata o effettuata ai sensi del Contratto di concessione d'uso dovrà essere in forma scritta e dovrà essere consegnata a mani o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC presso il domicilio eletto ai sensi dell'Articolo 15 dalla Parte in questione.
3. La concedente dichiara e garantisce:
 - che le informazioni indicate nel presente Contratto di concessione d'uso sono corrette;
 - che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell'Immobile da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, ivi comprese quelle conseguenti o connesse alla dichiarazione di invalidità delle necessarie autorizzazioni e deliberazioni, comunque aventi causa od occasione dalla fruizione dell'Immobile, obbligandosi altresì a tenere indenne la Concessionaria da tutti i danni (anche nei confronti di terzi), costi e oneri, ivi comprese le eventuali spese legali, conseguenti alla mancata piena disponibilità o al mancato completo godimento dell'Immobile ovvero alla dichiarazione di invalidità delle necessarie autorizzazioni e deliberazioni, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi, anche amministrativi, di smantellamento e di delocalizzazione degli Impianti Tecnici e i danni derivanti dalla mancata copertura radiomobile dell'area.
4. La Concedente si impegna a informare la Concessionaria (o qualunque altra persona o soggetto che agisca interamente o parzialmente in sua vece) dell'esistenza di qualunque privilegio speciale, ipoteca, servitù o diritto reale relativo all'Immobile e di cui sia a conoscenza.

ART. 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Il Concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**CONVENZIONE DI CONCESSIONE D'USO DI UN'AREA PER STAZIONAMENTO DI UN IMPIANTO TLC CON FUNZIONE
DI TORRE FARO**

10

Busto Garolfo, lì __/__/2021

La Concedente

La Concessionaria

Elenco Allegati

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato 1	Planimetria